

COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LECCE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO
CON CONDUCENTE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 04 del 22.01.2009

Art. 1

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio di noleggio con conducente da esercitarsi con autovetture ed autoveicoli di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in seguito denominato N.C.C.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dalla Legge Regionale 3 aprile 1995, n° 14;
 - b) dagli artt.19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) dal D.Lgs 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n° 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - g) dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1992, n° 104;
 - h) dal D.M. 20 Aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - i) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

Definizione del servizio

1. Il servizio di N.C.C. provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

1. Il numero e il tipo dei veicoli destinati al servizio di N.C.C. sono stabiliti dalla Giunta Comunale sulla base di effettive esigenze di mercato.
2. Le autovetture da immettere in servizio devono essere conformi alla normativa vigente.

Art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.15.01.1992, n. 21.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 della legge n. 21/92.
3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
4. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente con la licenza per il servizio taxi. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
5. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
6. Unitamente all'autorizzazione, il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/1992 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

7. L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

8. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92.

9. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

10. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio, per qualunque destinazione, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza e, precisamente, dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

11. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse ovvero presso la sede del vettore ovvero contattando direttamente il titolare o altro soggetto che eserciti il servizio ai sensi del precedente comma 8 del presente articolo.

Art. 5

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

1. Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.

3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Art. 7

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità, e in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. n° 21/1992 e all'art. 6 della L.R. n° 14/1995;
- b) Certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285;
- c) Disponibilità di una rimessa all'interno del territorio comunale;
- d) Proprietà o disponibilità di leasing di un'autovettura.

Art. 8

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/1992

2. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

3. Successivamente alla prima assegnazione, il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio entro 60 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92 rilasciata dalla Camera di Commercio o di equipollente documento

rilasciato dalle competenti autorità di un paese dell'Unione Europea e dei requisiti di cui al precedente articolo 7 del presente regolamento.

Art. 9

Contenuti del bando

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione con relativo punteggio e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

Art. 10

Commissioni di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. La Giunta Comunale nomina, in ogni occasione dei concorsi di cui all'art. 8, la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.
2. La Commissione di concorso è composta da tre membri, di cui almeno n° 1 esperto del settore e il Segretario Comunale, o Dirigente del servizio interessato che la presiede.
3. La commissione è convocata dal Presidente nei termini di cui alla lettera d) del precedente articolo 9.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale, appartenente alla categoria "C", designato dal Segretario Comunale o dal dirigente del servizio interessato.
5. La commissione valuta i titoli dei candidati e redige la graduatoria del concorso.

Art. 11

Attività della commissione di concorso

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali, la commissione redige il bando di concorso, esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati, procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria di merito, trasmette la graduatoria alla giunta comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza, esprime parere preventivo nei provvedimenti connessi all'espletamento delle funzioni amministrative.
2. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Devono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato d'iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

Art. 12

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Responsabile del Servizio. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) certificato di iscrizione a ruolo conducenti;
 - b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio non anteriore a 3 mesi rispetto alla data del bando
2. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A. o al registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione d'esercizio;
 - 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
 - 5) non avere trasferito precedente autorizzazione dal almeno 5 anni.
3. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
- a) l'essere incorso in condanne o pene che comportino l'interdizione da una professione o a un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale;
 - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche;
 - c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
 - d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a 6 mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge, salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 13

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio di servizio da noleggio, la commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità professionale conseguita a norma della legge regionale 14/95 – punti 5;
 - b) titoli di studio - punti 4 max: diploma di scuola media inferiore punti 2; diploma di scuola media superiore punti 3; laurea punti 4;
 - c) disponibilità di veicolo attrezzato per il trasporto disabili punti 3;
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 14

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di n° 2 anni. I posti che nel corso dell'anno di validità della graduatoria si rendessero vacanti, dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria stessa.

Art. 15

Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio del titolo, ovvero dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Art. 16

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di esercizio ha validità di 5 (cinque) anni ed è sottoposta a verifica annuale relativa all'accertamento della permanenza del possesso dei requisiti, da effettuarsi presso il competente ufficio comunale entro il mese di gennaio di ciascun anno.
2. La stessa autorizzazione, alla scadenza del quinquennio, può essere rinnovata su istanza del titolare, previa verifica della permanenza del possesso dei requisiti.

Art. 17

Sostituzione autoveicoli

1. Il titolare dell'autorizzazione che intende sostituire l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve richiedere preventiva autorizzazione al Comune, il quale, per mezzo dei competenti uffici, verificherà la conformità del mezzo al tipo, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Successivamente, ottenuta la predetta autorizzazione per la sostituzione, sarà eseguita l'annotazione sull'autorizzazione, da parte del Comune stesso, del numero della targa e del tipo di autoveicolo in sostituzione di quella in precedenza autorizzata.

Art. 18

Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.
3. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.
4. Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.
5. Secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste dal regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.
6. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 19

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare servizio;

- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. E' fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

3. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 20

Trasporto portatori di handicap

- 1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2. La prestazione del servizio di N.C.C. a favore dei portatori di handicap è obbligatoria.
- 3. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo di accessibilità previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996 n° 503.

Art. 21

Idoneità dei mezzi

- 1. Fatta salva la verifica in capo agli organi della Motorizzazione Civile, il competente ufficio comunale, per il tramite della Polizia Municipale, provvede annualmente, e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, alle verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio.
- 2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette. In difetto, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28.
- 3. Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.
- 4. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
- 5. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Art.22

Tariffe

- 1. Le tariffe per il servizio di NCC sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi determinati in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. n° 21/1992
- 2. La prestazione del servizio non è obbligatoria, ad eccezione di quanto previsto nel comma 2 del precedente art.18 del presente regolamento.

Art. 23

Trasporto bagagli e animali

1. E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E' obbligatorio, altresì, il trasporto gratuito dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 24

Forza pubblica

1. E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 25

Vigilanza

1. Il competente ufficio comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di NCC.
2. Allo scopo di cui al precedente punto, il competente ufficio comunale si avvale dell'Ufficio di Polizia Municipale e può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati.

Art. 26

Diffida

1. Il competente ufficio comunale diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso, o suo sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrano i presupposti per la relativa irrogazione.

Art. 27

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, di cui ai successivi articoli, le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada o in altre leggi speciali, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite come di seguito indicate:
 - a) con le sanzioni amministrative pecuniarie sotto riportate:
 - da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,0 per le violazioni del 1° e del 9° comma dell'art. 4, del 1° comma dell'articolo 20;
 - da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 per le violazioni residue.
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dalla competente autorità comunale anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate con le procedure di cui alla Legge 24/11/1981, n° 689.

Art. 28

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

Art. 29

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorità comunale dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) quando in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.27;
 - c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.14;
 - d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio.
 - g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

Art. 30

Procedimento sanzionatorio

1. L'inizio del procedimento di diffida, sospensione e revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire al competente ufficio comunale memorie difensive.
2. L'autorità comunale decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.
3. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 31

Decadenza dell'autorizzazione

1. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
- a) Per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente Regolamento;
 - b) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione;
 - c) Per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 13 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 14 dello stesso;
 - d) Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni
 - e) Per mancato ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio provinciale della M.C.T.C.

Art. 32

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale e la pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.